Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 203 del 30 agosto 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 206/L

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE 4 agosto 2008, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

LEGGE 4 agosto 2008, n. **136.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

SOMMARIO

LEGGE 4 agosto 2008, n. **135.** — *Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997* . . . . *Pag.* 3

LEGGE 4 agosto 2008, n. **136.** — *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007* . . . . » 9

ACCORDO . . . . » 10

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2008, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

SECONDO PROTOCOLLO

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione del 19 giugno 1997,

DESIDEROSE di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

RICONOSCENDO l'importanza del protocollo della suddetta convenzione, adottato il 27 settembre 1996, nella lotta contro la corruzione che lede o può ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da atti compiuti per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite;

CONVINTE dell'esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità delle persone giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONVINTE inoltre della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per perseguire il riciclaggio dei proventi di atti di frode o corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e permettere la confisca dei proventi di tali atti di frode o corruzione;

CONVINTE della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali al fine di impedire il rifiuto dell'assistenza reciproca unicamente perché i reati contemplati dal presente protocollo riguardano o sono considerati reati in materia di tasse o di dazi doganali;

RILEVANDO che la cooperazione tra gli Stati membri è già contemplata dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ma che è necessaria altresì, fatti salvi gli obblighi risultanti dalla normativa comunitaria, l'adozione di disposizioni appropriate affinché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione garantisca un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro ad esse connesso, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, compreso lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

CONSIDERANDO che, al fine di incoraggiare e facilitare lo scambio di informazioni, è necessario garantire una protezione adeguata dei dati personali;

CONSIDERANDO che lo scambio di informazioni non dovrebbe ostacolare le indagini in corso e che è pertanto necessario prevedere la tutela del segreto istruttorio;

CONSIDERANDO che occorre elaborare disposizioni appropriate sulla competenza della Corte di giustizia;

CONSIDERANDO infine che è opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, a taluni atti contemplati dal presente protocollo,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «convenzione», la convenzione stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il 26 luglio 1995 (1);

b) «frode», le condotte descritte all'articolo 1 della convenzione;

c) — «corruzione passiva», le condotte di cui all'articolo 2 del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'unione europea il 27 settembre 1996 (2);

— «corruzione attiva», le condotte di cui all'articolo 3 dello stesso protocollo;

d) «persona giuridica», qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

e) «riciclaggio di denaro», la condotta definita nel terzo trattino dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (3), in relazione ai proventi della frode, almeno nei casi gravi, e della corruzione attiva o passiva.

Articolo 2

Riciclaggio di denaro

Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale.

Articolo 3

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica, basati

— sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

— sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

— sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

nonché della complicità, dell'istigazione a commettere tale frode, corruzione attiva o riciclaggio di denaro o del tentativo di commettere tale frode.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche, che siano autori, istigatori o complici della frode, della corruzione attiva o del riciclaggio di denaro.

Articolo 4

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includono sanzioni pecuniarie o di natura penale o amministrativa e possono includere altre sanzioni, tra cui;

a) misure di esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Confisca

Ciascuno Stato membro adotta le misure che gli consentono il sequestro e, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, la confisca o la privazione degli strumenti e proventi della frode, della corruzione attiva o passiva e del rici-

(1) GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 49.
(2) GU n. C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2.
(3) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

claggio di denaro o di proprietà del valore corrispondente a tali proventi. Gli strumenti o proventi o altre proprietà sequestrati o confiscati sono utilizzati dallo Stato membro in questione in conformità della sua legislazione nazionale.

Articolo 6

Reati in materia di tasse o di dazi doganali

Uno Stato membro non può rifiutare l'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro per il solo fatto che si tratti di un reato in materia di tasse o di dazi doganali, o sia considerato tale.

Articolo 7

Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano reciprocamente nel settore della lotta contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro.

A tal fine, la Commissione presta l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti possono aver bisogno per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con la Commissione elementi di informazione per facilitare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, per ogni caso specifico, delle esigenze del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A tal fine uno Stato membro, quando fornisce informazioni alla Commissione, può stabilire condizioni specifiche per il loro uso da parte della Commissione o di un altro Stato membro cui tali informazioni possono essere comunicate.

Articolo 8

Responsabilità della Commissione in materia di protezione dei dati

La Commissione assicura che, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, venga osservato, in materia di trattamento dei dati personali, un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1].

Articolo 9

Pubblicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati

Le disposizioni adottate concernenti gli obblighi derivanti dall'articolo 8 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 10

Trasferimento dei dati ad altri Stati membri e paesi terzi

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione può trasferire a qualsiasi altro Stato membro dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7. La Commissione informa lo Stato membro che ha fornito le informazioni della sua intenzione di procedere ad un siffatto trasferimento.

2. Alle stesse condizioni la Commissione può trasferire a qualsiasi Stato terzo dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7, purché lo Stato membro che ha fornito le informazioni si sia dichiarato d'accordo in merito a detto trasferimento.

Articolo 11

Autorità di controllo

Un'autorità designata o istituita al fine di esercitare le funzioni di controllo indipendente della protezione dei dati personali detenuti dalla Commissione nell'ambito delle sue funzioni ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea è competente a esercitare le stesse funzioni per quanto riguarda i dati personali detenuti dalla Commissione conformemente al presente protocollo.

Articolo 12

Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 della convenzione si applicano anche alle condotte di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Al presente protocollo si applicano altresì le seguenti disposizioni della convenzione:

---

[1] GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— l'articolo 4, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;

— l'articolo 7, fermo restando che il principio «ne bis in idem» si applica anche alle persone giuridiche e che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;

— l'articolo 9;

— l'articolo 10.

Articolo 13

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia relativa all'applicazione dell'articolo 2, in relazione all'articolo 1, lettera e) e degli articoli 7, 8, 10 e 12, paragrafo 2, quarto trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia, trascorso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra l'esistenza di una controversia.

3. Il protocollo concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 29 novembre 1996 [1], si applica al presente protocollo, fermo restando che una dichiarazione fatta da uno Stato membro conformemente all'articolo 2 di detto protocollo è valida anche per il presente protocollo a meno che lo Stato membro interessato faccia una dichiarazione in senso contrario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo.

[1] GU n. C 151 del 20. 5. 1997, pag. 1.

Articolo 14

Responsabilità extracontrattuale

Ai fini del presente protocollo la responsabilità extracontrattuale della Comunità è disciplinata dall'articolo 215, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. È applicabile l'articolo 178 del medesimo trattato.

Articolo 15

Controllo giurisdizionale

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da qualsiasi persona fisica o giuridica contro le decisioni della Commissione prese nei suoi confronti o contro le decisioni che la riguardano direttamente ed individualmente, in violazione dell'articolo 8 o di qualsiasi disposizione adottata in applicazione del suddetto articolo ovvero per sviamento di potere.

2. L'articolo 168A, paragrafi 1 e 2, l'articolo 173, quinto comma, l'articolo 174, primo comma, l'articolo 176, primo e secondo comma, gli articoli 185 e 186 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea si applicano mutatis mutandis.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

4. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 è tuttavia sospesa se e finché la pertinente istituzione delle Comunità europee non ha assolto l'obbligo di pubblicazione delle

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

disposizioni sulla protezione dei dati di cui all'articolo 9 ovvero se non sono soddisfatti i termini di cui all'articolo 11 relativi all'autorità di controllo.

Articolo 17

Adesione di nuovi Stati membri

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. Il presente protocollo entra in vigore, nei confronti di ogni Stato che vi aderisca, novanta giorni dopo il deposito dello strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 18

Riserve

1. Ciascuno Stato membro può riservarsi il diritto di considerare illecito penale il riciclaggio in relazione ai proventi dei reati di corruzione attiva e passiva solo nei casi gravi di corruzione attiva e passiva. Lo Stato membro che formuli una siffatta riserva informa il depositario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, fornendo dettagli sulla portata della riserva. Tale riserva è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica e può essere rinnovata una volte per altri cinque anni.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può dichiarare di non essere vincolata dagli articoli 3 e 4. Tale dichiarazione cessa di avere effetto dopo cinque anni dalla data di adozione dell'atto che istituisce il presente protocollo.

3. Non sono ammesse altre riserve ad eccezione di quelle previste all'articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Articolo 19

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 858):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 30 giugno 2008.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 e 29 luglio 2008.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 2008 (atto n. 858-A, relatore Sen. AMORUSO).

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1558):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 30 e 31 luglio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 2008.

08G0157

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE 4 agosto 2008, n. **136.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA

E

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA

FRANCESE

RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UNA GESTIONE UNIFICATA DEL TUNNEL DI TENDA E ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO TUNNEL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati le Parti,

consapevoli dell'interesse comune che il tunnel di Tenda costituisca un collegamento stradale permanente tra i due paesi in condizioni ottimali di sicurezza,

consapevoli che le condizioni di esercizio del tunnel di Tenda ed i requisiti in materia di sicurezza hanno subito una considerevole evoluzione dall'epoca di costruzione del tunnel stesso,

volendo delineare un nuovo quadro giuridico per l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel in servizio, nonché per la costruzione e successivi esercizio, manutenzione e sicurezza del nuovo tunnel,

considerando che la Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, nella riunione del 25 settembre 2006, ha valutato positivamente il "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" del nuovo tunnel di Tenda,

considerando l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo al miglioramento delle condizioni di circolazione nel tunnel di Tenda attraverso l'attuazione di disposizioni comuni di gestione e l'avvio delle procedure per la costruzione di un nuovo tunnel, firmato a Lucca il 24 novembre 2006, di seguito denominato "Accordo di Lucca",

considerando la dichiarazione di intenti italo-francese firmata a Lucca il 24 novembre 2006 con la quale i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica francese hanno affermato la volontà di sottoscrivere un accordo volto a regolare gli aspetti relativi all'attuazione di una gestione unificata dell'esercizio e ai lavori di costruzione del nuovo tunnel,

considerando la Convenzione sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, firmata a Parigi il 16 settembre 1992,

considerando la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio con protocollo finale dell'11 ottobre 1963,

tenendo conto dei principi della direttiva europea 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea,

hanno stabilito quanto segue:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO I
Disposizioni Generali

Articolo 1
Oggetto del presente Accordo

Con il presente Accordo relativo al tunnel di Tenda che collega la strada statale RN 204, dal lato francese e la strada statale SS 20, dal lato italiano, le due Parti stabiliscono le condizioni per l'attuazione della gestione unificata del tunnel e per la costruzione di un nuovo tunnel, e più specificamente:

- i principi e le condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel;
- i principi e le condizioni per la costruzione di un nuovo tunnel, mediante la realizzazione di una nuova canna nelle immediate vicinanze del tunnel esistente ed il rialesaggio del tunnel esistente.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, si assumono le seguenti definizioni comuni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio nonchè alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel:

a) "tunnel esistente", l'insieme costituito dal tunnel attuale propriamente detto e da opere, impianti e beni di varia natura necessari all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza della circolazione all'interno dello stesso;

b) "nuovo tunnel", l'insieme formato dai due tunnel monodirezionali a corsia unica per senso di marcia, costituiti da una nuova canna costruita nelle immediate vicinanze del tunnel attuale e dal tunnel esistente rialesato, dai loro accessi immediati, nonché dagli impianti, dalle dotazioni e dai beni di diversa natura necessari al loro esercizio, alla loro manutenzione ed alla loro sicurezza ivi compresi i collegamenti tra le canne;

c) "tunnel in servizio", l'opera effettivamente aperta al traffico, costituita in un primo tempo dal "tunnel esistente" e, successivamente, dalle varie opere aperte al traffico dopo conclusione delle fasi di lavori definite ai punti 2 e 3 dell'articolo 16 del presente Accordo nonché i loro accessi immediati, impianti, dotazioni e beni di diversa natura necessari al loro esercizio, alla loro manutenzione ed alla loro sicurezza;

d) "CIG", la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, costituita mediante l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese con scambio di lettere firmate dal Governo della Repubblica francese a Parigi il 3 agosto 1999 e dal Governo della Repubblica italiana a Roma il 21 settembre 1999. I compiti della stessa sono stati integrati dall'Accordo di Lucca. I nuovi compiti della CIG sono definiti all'articolo 3;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) “comitato di sicurezza ”, il comitato di sicurezza italo-francese del tunnel stradale del Tenda istituito dalla CIG il 17 ottobre 2003 le cui competenze sono state integrate dall’Accordo di Lucca . I nuovi compiti del comitato di sicurezza sono definiti all’articolo 4;

f) “commissione tecnica”, la commissione istituita ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo;

g) “gruppo di lavoro”, il gruppo di lavoro italo-francese “nuovo tunnel di Tenda”, istituito dalla CIG il 17 ottobre 2003 a Parigi la cui composizione è stata definita dall’Accordo di Lucca;

h) “autorità amministrativa”, l’ente, ai sensi della direttiva 2004/54/CE, congiuntamente designato dalle due Parti, al quale è attribuita la responsabilità di assicurare che vengano rispettati tutti gli aspetti di sicurezza di un tunnel;

i) “gestore”, il soggetto giuridico incaricato dell’esercizio, della manutenzione e della sicurezza del tunnel in servizio, ai sensi della direttiva 2004/54/CE;

j) “responsabile della sicurezza”, il responsabile designato dal gestore che deve essere preventivamente accettato dall’autorità amministrativa e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio, ai sensi della direttiva 2004/54/CE;

k) “ente per le ispezioni”, l’ente dotato di alto livello di competenza e di procedure di qualità elevata, funzionalmente indipendente dal gestore della galleria e a cui è affidata l’esecuzione di ispezioni, valutazioni e collaudi, ai sensi della direttiva 2004/54/CE;

l) “esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel”, comprende in particolare le seguenti prestazioni:
- gestione del traffico e delle dotazioni,
- misure specifiche in materia di sicurezza,
- manutenzione delle dotazioni e delle opere,

che devono essere descritte nel manuale di gestione previsto all’articolo 6 del presente Accordo;

m) “documentazione di sicurezza”, la documentazione che descrive le misure preventive e di salvaguardia necessarie per garantire la sicurezza degli utenti, la cui composizione è definita nell’allegato II della direttiva 2004/54/CE, per le fasi di progettazione, di messa in servizio e in esercizio;

n) “manuale di gestione”, il manuale contenente le clausole amministrative e tecniche da applicare per l’esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel, previsto all’articolo 7 del presente Accordo. Esso precisa, in particolare, la natura e la frequenza dei lavori di manutenzione, le modalità di monitoraggio dello stato dell’opera, nonché la frequenza delle ispezioni;

o) “zona di controllo ”, il tunnel in servizio all’interno del quale gli agenti delle due Parti sono autorizzati ad esercitare i compiti previsti all’articolo 10 del presente Accordo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

p) "infrazione", qualsiasi violazione delle regole di circolazione e di sosta dei veicoli all'interno della zona di controllo;

q) "verbalizzare", l'atto mediante il quale un agente autorizzato contesta la commissione di un'infrazione;

r) "intercettare", l'atto mediante il quale un agente autorizzato intima ad una persona che ha commesso un'infrazione di fermarsi per elevare un verbale.

2. Ai fini del presente Accordo, si assumono inoltre le seguenti definizioni riferite alla costruzione del nuovo tunnel:

a) "l'intervento", l'insieme costituito dal nuovo tunnel, dai suoi piazzali e dalle vie d'accesso;

b) "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire", l'insieme dei documenti richiesti per l'approvazione dell'opera secondo le procedure italiane e francesi;

c) "committente delegato", il soggetto giuridico incaricato della costruzione dell'intervento, ai sensi della legislazione italiana vigente;

d) "imprese", le imprese esecutrici dei lavori designate dal committente delegato per la realizzazione dei lavori dell'intervento;

e) "documentazione per la consultazione delle imprese", l'insieme dei documenti contenenti tutte le informazioni tecniche ed amministrative relative ad una gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento;

f) "bando di gara", il documento sulla base del quale vengono esperite le procedure di gara per l'affidamento dell'appalto oggetto dello stesso nell'ambito della realizzazione dell'intervento;

g) "capitolato speciale d'appalto", il documento nel quale vengono dettagliate le disposizioni tecniche ed amministrative e sono specificati l'oggetto e le condizioni del contratto che sarà concluso con l'impresa aggiudicatrice dei lavori previsti nel contratto;

h) "disciplinare di gara", il documento amministrativo nel quale vengono specificate le modalità di svolgimento della gara d'appalto per l'affidamento di lavori nell'ambito della realizzazione dell'intervento;

i) "commissione di gara", la commissione nominata dal soggetto aggiudicatore per la valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara;

j) "commissione di collaudo", la commissione incaricata di verificare e certificare che l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche indicate, conformemente al contratto concluso con l'(le) impresa (e) aggiudicatrice (i);

k) "perimetro dell'intervento", il perimetro dei lavori realizzati sotto committenza italiana per conto delle due Parti, come delimitato nel "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" ai sensi dell'articolo 13 del presente Accordo;

l) "messa in servizio", l'apertura al traffico veicolare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO II

Disposizioni relative agli organismi incaricati dell'attuazione dell'Accordo

Articolo 3
Ruolo e compiti della CIG

1. Sono confermate le competenze della CIG, così come previste dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese con scambio di lettere firmate il 3 agosto e il 21 settembre 1999.
2. Per quanto riguarda il tunnel in servizio, le due Parti designano la CIG come autorità amministrativa comune attribuendole i compiti di cui ai seguenti commi:
   a) valuta, quale autorità amministrativa, se il tunnel in servizio è conforme ai requisiti contenuti nella direttiva 2004/54/CE, sulla base della documentazione di sicurezza e di un'ispezione. Essa approva le regole applicabili al tunnel in servizio, relativamente alla progettazione tecnica delle opere, alle dotazioni, agli impianti, alla segnaletica stradale, alla qualità dell'aria nonché alle condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli. Essa approva le suddette regole vigilando che tali disposizioni non introducano livelli di sicurezza inferiori a quelli previsti dall'allegato I della direttiva 2004/54/CE e tenendo conto, per quanto possibile, delle normative europee applicabili;
   b) approva l'insieme dei documenti che definiscono le regole di esercizio, di manutenzione e di sicurezza dell'opera, compresi il manuale di gestione, la documentazione di sicurezza ed il piano di soccorso binazionale, previo parere del comitato di sicurezza di cui all'articolo 4;
   c) approva i programmi, i progetti dei lavori e gli impianti relativi al tunnel in servizio; prima di ogni modificazione sostanziale del tunnel o dell'esercizio dello stesso, essa approva, previo parere del comitato di sicurezza, le eventuali modifiche apportate alla documentazione di sicurezza; dopo ogni modificazione sostanziale, essa autorizza la nuova messa in servizio, previo parere del comitato di sicurezza sulla base della documentazione di sicurezza aggiornata;
   d) vigila sull'osservanza del manuale di gestione previsto all'articolo 7, delle decisioni assunte e delle disposizioni del presente Accordo; a tal fine, la CIG deve ricevere, in particolare, dal gestore le relazioni trimestrali ed annuali di esercizio e, in caso di incidente o di reclamo, le relazioni specifiche. Il gestore fornisce alla CIG o ai suoi rappresentanti dovutamente accreditati tutto quanto è necessario all'esercizio di tali compiti. In caso di inosservanza del manuale di gestione, la CIG informa le due Parti sulle decisioni da essa assunte e raccomanda le misure da adottare;
   e) può richiedere, in ogni momento, che l'ente per le ispezioni effettui un'ispezione dell'opera, delle sue dotazioni e dell'esercizio della stessa. Vigila affinchè tale

ispezione sia effetuata almeno ogni sei anni. La relazione dell'ente per le ispezioni è trasmessa alla CIG. La documentazione di sicurezza aggiornata dal gestore consecutivamente all'ispezione è trasmessa alla CIG e al comitato di sicurezza. Il comitato di sicurezza esprime parere su tale documentazione;

f) quale autorità amministrativa, può sospendere o limitare l'esercizio del tunnel se non sussistono i requisiti di sicurezza; essa specifica le condizioni alle quali può essere ristabilita la normale circolazione;

g) si assicura che siano effettuate le esercitazioni di soccorso previste dal piano di soccorso binazionale di cui all'articolo 11 nonché quelle da essa stabilite e che i resoconti e le conclusioni siano comunicate alla stessa nonché al comitato di sicurezza;

h) fornisce il suo parere alle due Parti sulle intese specifiche necessarie alla gestione dell'opera e, in particolare, su quelle previste all'articolo 28;

i) riceve comunicazione di tutti gli atti conclusi da parte del gestore con soggetti terzi e relativi all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio e delle parti annesse;

j) valuta e approva, apportando modifiche ove necessario, i costi semestrali preventivi, proposti dal gestore, relativi alle attività di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel di cui all'articolo 8;

k) valuta e approva, apportando modifiche ove necessario, i resoconti semestrali di spesa per le attività di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel di cui all'articolo 8, ai fini del pagamento a favore del gestore;

l) quale autorità amministrativa, approva preventivamente la designazione del responsabile della sicurezza da parte del gestore e designa l'ente per le ispezioni ~~o ne approva preventivamente~~ la designazione;

3. Oltre alle precedenti disposizioni relative all'esercizio del tunnel in servizio, con il presente Accordo si ampliano le competenze della CIG con la verifica della corretta applicazione dell'Accordo medesimo, per quanto riguarda la costruzione del nuovo tunnel. A tal fine, alla CIG sono affidati in particolare i seguenti compiti:

a) presentare raccomandazioni alle autorità competenti delle Parti sulle questioni attinenti all'applicazione del presente Accordo;

b) validare gli eventuali aggiornamenti del "Progetto Definitivo e Avant –Projet Sommaire";

c) vigilare sul coordinamento e sulla coerenza delle procedure in materia di tutela ambientale e di diritto fondiario ;

d) precisare, ove necessario, la normativa applicabile ;

e) validare la documentazione per la consultazione delle imprese;

f) seguire regolarmente l'avanzamento dell'intervento e, segnatamente, a conclusione di ciascuna fase, i risultati della verifica dei disegni di esecuzione e del collaudo dei lavori e proporre alle autorità competenti delle due Parti le misure che sembrano utili alla stessa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

g) vigilare sul rispetto del costo di riferimento e dello scadenzario finanziario convalidando i conteggi;

h) svolgere il ruolo dell'autorità amministrativa prevista dalla direttiva 2004/54/CE ed approvare, in particolare, la documentazione di sicurezza nella fase di progettazione e gli eventuali aggiornamenti ed autorizzare la messa in esercizio.

4. Ogni delegazione può richiedere alle autorità competenti dell'altra Parte i documenti che ritiene necessari alla preparazione delle raccomandazioni della CIG.

5. La CIG formula i suoi pareri e prende le sue decisioni mediante accordo tra le due delegazioni e, se del caso, previo parere del comitato di sicurezza nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 4.

6. Nelle materie per le quali non le è stata attribuita competenza in qualità di autorità amministrativa, la CIG può formulare ogni raccomandazione e avanzare ogni proposta ritenuta utile alle due Parti al fine di migliorare la situazione del tunnel sotto il profilo dell'esercizio e della sicurezza.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la CIG può chiedere la collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna delle Parti, del gestore e di qualsiasi organismo o persona di sua scelta.

8. Le spese di funzionamento della CIG sono a carico delle due Parti, in uguale misura. Non costistuiscono spese di funzionamento i compensi eventualmente corrisposti ai membri della CIG o ad altri partecipanti rappresentanti delle due Parti o di enti pubblici.

Articolo 4
Ruolo e compiti del comitato di sicurezza

1. Il comitato di sicurezza esprime il proprio parere su richiesta della CIG, o di propria iniziativa, in merito alle questioni relative alla sicurezza all'interno del tunnel in servizio e delle relative parti annesse. Esso esprime in particolare parere sul manuale di gestione, sul regolamento della circolazione, sul piano di soccorso binazionale e sulla documentazione di sicurezza, e relativi aggiornamenti, prima che essi siano sottoposti all'approvazione della CIG.

2. Il comitato di sicurezza esprime parere su richiesta della CIG in merito alle questioni relative alla sicurezza nell'ambito della realizzazione del nuovo tunnel. In particolare, esso esprime parere su ogni aggiornamento della documentazione di sicurezza in fase di progettazione nonché sugli aggiornamenti del "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" che abbiano un'incidenza sulla sicurezza.

3. Le spese di funzionamento del comitato di sicurezza sono a carico delle due Parti, in uguale misura. Non costituiscono spese di funzionamento i compensi eventualmente corrisposti ai membri del comitato di sicurezza o ad altri partecipanti rappresentanti delle due Parti o di enti pubblici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 5
Ruolo e compiti della commissione tecnica

1. E' istituita una commissione tecnica incaricata di assistere la CIG nel monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario, sia della costruzione del nuovo tunnel che dell'esercizio del tunnel in servizio.

2. La commissione tecnica subentra al gruppo di lavoro definito al comma 1 lettera g) dell'articolo 2.

3. Essa opera su richiesta della CIG e formula le proprie raccomandazioni mediante accordo tra le due delegazioni. Essa è composta da un numero uguale di rappresentanti italiani e francesi. I suoi membri sono nominati dalla CIG, con un rappresentante di almeno ciascuna delle seguenti istituzioni :

   a) delegazione italiana: Ministero delle infrastrutture, Ministero dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente, regione Piemonte;

   b) delegazione francese: Ministero competente per i trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero competente per l'ambiente, Consiglio Generale delle Alpi-Marittime.

4. Ciascuna delle suddette delegazioni può far ricorso, ove necessario, ad esperti le cui competenze siano necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

5. Le spese di funzionamento della commissione tecnica sono a carico delle due Parti, in uguale misura. Non costituiscono spese di funzionamento i compensi eventualmente corrisposti ai membri della commissione tecnica o ad altri partecipanti rappresentanti delle due Parti o di enti pubblici

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO III
Disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 6
Attribuzione delle attività di esercizio, di manutenzione e di sicurezza del tunnel in servizio

1. Le Parti al fine di ottenere l'unicità funzionale delle attività relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio, convengono che le medesime vengano affidate alla Parte italiana. La Parte italiana designa il gestore unico ai sensi della normativa nazionale italiana.
2. Le vie di accesso al tunnel in servizio sono gestite dalle autorità competenti di ogni Stato. La responsabilità del gestore si estende sull'intera infrastruttura (tunnel in servizio, strada e dotazioni) all'interno di un perimetro da definire successivamente da parte della CIG secondo le fasi di esercizio.

Articolo 7
Esercizio del tunnel in servizio

1. Sulla base degli orientamenti definiti dalla CIG con il supporto del comitato di sicurezza, il gestore sottopone all'approvazione della CIG il manuale di gestione del tunnel in servizio. Il gestore assume integralmente le responsabilità ed i compiti specificati nel manuale di gestione, previa formale constatazione dell'avvenuto avvio della gestione unificata come previsto nel manuale di gestione.
2. Il gestore predispone e aggiorna costantemente la documentazione di sicurezza del tunnel in servizio.
3. Per ogni incidente o evento di rilievo verificatosi all'interno del tunnel in servizio, il gestore applica i principi indicati nella direttiva 2004/54/CE.
4. Il gestore non può delegare alcuna delle responsabilità attribuitegli per le attività esercitate ai sensi del comma 1.

Articolo 8
Ripartizione dei costi di esercizio del tunnel in servizio

1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel nonché quelli relativi alla gestione unificata, sono a carico in ragione del 58,35% della Parte italiana, e in ragione del 41,65% della Parte francese, secondo le modalità di cui ai punti

seguenti. Tale ripartizione può essere rivista ogni cinque anni in caso di modifica rilevante della ripartizione del traffico all'interno del tunnel.

2. Il gestore presenta alla CIG, in base ai costi unitari risultanti da una analisi dettagliata, i costi semestrali preventivi relativi alle attività di esercizio, di manutenzione e di sicurezza di cui al punto 1, stabiliti in conformità al manuale di gestione.

3. Il gestore presenta alla CIG i resoconti semestrali dei costi effettivamente sostenuti, applicando i costi unitari indicati nella previsione dei costi semestrali approvata dalla CIG.

4. In base ai documenti trasmessi dal gestore che attestano la realizzazione del servizio, e previa loro approvazione da parte della CIG, la Parte francese corrisponde annualmente alla Parte italiana la quota di partecipazione finanziaria in conformità al comma 1. Le modalità di erogazione sono oggetto di specifico accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Parti.

5. La Parte italiana corrisponde al gestore l'ammontare totale dei costi di cui al comma 1.

Articolo 9
Sicurezza del tunnel in servizio

1. Il regolamento di circolazione del tunnel in servizio è redatto dal gestore dell'opera e viene trasmesso alla CIG per approvazione, previo parere del comitato di sicurezza e delle autorità territorialmente competenti. In base alle vigenti normative nazionali, le autorità competenti assicurano la pubblicazione necessaria all'entrata in vigore del regolamento approvato.

2. Ciascuna Parte si fa carico della retribuzione dei propri agenti preposti ai servizi doganali, di polizia e di protezione sanitaria nonché delle spese di funzionamento, di manutenzione, di costruzione e di rimessa a nuovo delle opere, impianti, dotazioni e beni di natura diversa necessari ai predetti servizi per garantire il corretto funzionamento del tunnel in servizio.

Articolo 10
Sorveglianza e controlli

1. La vigilanza di polizia sulla circolazione nella zona di controllo è assicurata da pattuglie miste composte da agenti di ciascuno dei due Stati. Nell'impossibilità di effettuare pattuglie miste, per garantire la continuità del controllo di polizia limitatamente all'osservanza delle norme di circolazione nella zona di controllo, la vigilanza può essere effettuata da pattuglie nazionali, composte da agenti di uno solo dei due Stati.

2. Nella zona di controllo, ogni Parte autorizza le pattuglie miste e le pattuglie nazionali composte da agenti dell'altra Parte, a circolare sul proprio territorio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Nelle pattuglie miste, gli agenti competenti per fermare e contestare un'infrazione ai contravventori, e la legislazione applicabile, sono quelli dello Stato sul cui territorio è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, ciascuno dei due Stati autorizza gli agenti dell'altro Stato a fermare e contestare un'infrazione, nella parte della zona di controllo situata sul proprio territorio, ai contravventori aventi commesso una infrazione nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato.

4. Le pattuglie nazionali nel quadro del servizio di polizia della circolazione possono procedere alla constatazione delle infrazioni commesse nella zona di controllo.

   Inoltre, le pattuglie nazionali possono, a condizione di averne preliminarmente informato l'altro Stato, intercettare e verbalizzare i contravventori nella parte di territorio della zona di controllo situata sull'altro Stato, qualora l'infrazione sia stata commessa nella parte della zona di controllo situato nel proprio territorio.

   Tuttavia, le infrazioni constatate dagli agenti delle pattuglie nazionali nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato, non possono che dare luogo a un rapporto da trasmettere all'ufficio di polizia di quest'ultimo per il proseguo delle procedure previste dalla rispettiva regolamentazione.

5. Gli agenti di ciascuno dei due Stati devono portare nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato la loro uniforme nazionale o un contrassegno visibile nonché la loro arma di servizio. La pattuglia nazionale svolge il proprio servizio in uniforme e a bordo di veicolo con i colori di istituto.

6. L'utilizzo delle armi di servizio nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato non è tuttavia autorizzato agli agenti se non per legittima difesa e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio essi operano.

7. Le autorità di ciascuno dei due Stati accordano agli agenti dell'altro Stato operanti nella zona di controllo situata sul proprio territorio, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza che accordano ai propri agenti.

8. Le autorità di ciascuno dei due Stati offrono tutte le facilitazioni agli agenti dell'altro Stato per ottenere la comunicazione del nome del proprietario di un veicolo immatricolato nel proprio Stato, ai fini di procedere alla verbalizzazione dell'infrazione e alla notificazione della procedura relativa all'infrazione accertata nella zona di controllo.

9. Le Parti convengono anche di adeguare la loro regolamentazione per facilitare la riscossione da parte delle autorità dell'altro Stato delle somme dovute in seguito alle sanzioni applicate nei confronti di loro cittadini che hanno commesso un'infrazione.

Articolo 11
Soccorsi nel tunnel in servizio

1. Il piano di soccorso binazionale del tunnel in servizio è redatto dai prefetti italiano e francese territorialmente competenti. Il predetto piano è approvato dalla CIG, previo parere del comitato di sicurezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il piano di soccorso binazionale prevede in particolare che il gestore ed i servizi di pronto intervento dei due paesi predispongano almeno ogni anno un'esercitazione congiunta, in collaborazione con il responsabile della sicurezza. Il responsabile della sicurezza ed i servizi di pronto intervento valutano congiuntamente le esercitazioni, redigono una relazione e presentano proposte appropriate.

3. Le squadre di soccorso di ciascuna delle due Parti possono intervenire sull'intera area del tunnel qualora l'urgenza o l'entità degli eventi lo richieda secondo le modalità prescritte nel piano di soccorso binazionale e alle condizioni definite nella Convenzione sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo firmata a Parigi il 16 settembre 1992.

4. Il presente Accordo costituisce un accordo particolare relativo al tunnel di Tenda ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione citata al comma 3.

Articolo 12
Situazioni eccezionali

1. In caso di circostanze eccezionali quali calamità, situazioni conseguenti da rischi naturali o tecnologici, atti di terrorismo, scontri armati, assembramenti nelle immediate vicinanze dell'opera o situazioni assimilabili a casi di forza maggiore, ciascuna Parte, dopo aver consultato l'altra Parte se la situazione lo consente, può adottare misure in deroga agli obblighi sanciti dal presente Accordo e, in particolare, chiudere o limitare il traffico in tutto o in una parte del tunnel per il tempo strettamente necessario.

2. L'attuazione delle predette misure non crea alcun diritto a favore del gestore o dell'altra Parte.

TITOLO IV
Disposizioni relative alla costruzione del nuovo tunnel

Articolo 13
Perimetro dell'intervento

1. Il perimetro dell'intervento è costituito dal sedime del nuovo tunnel e da ogni opera pubblica necessaria al suo utilizzo e, più precisamente:
   a) il tunnel e le dotazioni di sicurezza e di segnaletica;
   b) i piazzali di ingresso al tunnel;
   c) le sezioni delle vie di accesso oggetto dei lavori e le dotazioni di segnaletica e di sicurezza all'esterno del tunnel.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 14
Committenza dell'intervento

1. La Parte francese affida la committenza della parte di intervento localizzata sul territorio francese alla Parte italiana, che assicura la realizzazione del nuovo tunnel, delle sue dotazioni nonché delle vie di accesso.
2. La Parte italiana designa, secondo la normativa nazionale, il committente delegato, soggetto giuridico incaricato della costruzione del nuovo tunnel.

Articolo 15
Ambiente e diritto fondiario

1. In materia di tutela ambientale e di diritto fondiario, ciascuna Parte attua, relativamente alle parti dell'intervento localizzate sul proprio territorio, le procedure previste dalla propria legislazione e dal diritto comunitario e, in particolare, cura l'applicazione della Convenzione di Espoo sull'informazione del pubblico sui progetti transfrontalieri.

Articolo 16
Caratteristiche dell'intervento

1. Le opere sono costruite secondo le caratteristiche di principio contenute nel "Progetto ~~definitivo e Avant-Projet Sommaire~~"
2. L'intervento comprende due fasi principali dei lavori:
   a) La prima fase dei lavori consiste nella realizzazione della nuova canna e dei collegamenti tra le canne, nonché delle dotazioni necessarie all'esercizio con traffico bidirezionale della nuova canna.
   b) La seconda fase dei lavori consiste nell'alesaggio dell'attuale canna e nell'installazione delle dotazioni di esercizio definitive. Essa ha inizio non appena deviato il traffico nella nuova canna, il cui esercizio è realizzato, a partire da quel momento, con traffico bidirezionale per i veicoli leggeri e alternato per i mezzi pesanti. Se le condizioni della circolazione lo richiedono, possono essere adottate differenti modalità di esercizio.
3. Al completamento della seconda fase dei lavori, si provvede alla messa in servizio definitiva del nuovo tunnel e l'esercizio di ciascuna canna è realizzato con circolazione mono-direzionale.

Articolo 17
Evoluzione tecnica del progetto di nuovo tunnel

1. Il "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" costituisce, una volta ottenute le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

approvazioni necessarie da ciascuna delle Parti, il documento di riferimento tecnico ed economico dell'intervento. Il costo di riferimento è definito all'art. 22.

2. Gli aggiornamenti del "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" relativi alla sicurezza o alle caratteristiche tecniche dell'intervento sono convalidate dalla CIG, previo parere del comitato di sicurezza ove si tratti di sicurezza.
3. Il committente delegato aggiorna la documentazione di sicurezza per la fase di progettazione. Gli eventuali aggiornamenti sono approvati dalla CIG, previo parere del comitato di sicurezza.

Articolo 18

Normativa e garanzie riguardanti il nuovo tunnel

1. Il nuovo tunnel è costruito in conformità alle direttive europee.
2. Per ogni disposizione non prevista nel presente Accordo né nei documenti o adeguamenti tecnici approvati dalla CIG, la normativa di riferimento è quella del paese del committente.
3. Su proposta della commissione tecnica, la CIG stabilisce il regime e i termini di garanzia cui è sottoposto il nuovo tunnel. Per le opere civili il termine è fissato in dieci anni.

Articolo 19

Consultazione delle imprese nell'ambito della realizzazione dell'intervento

1. Il committente delegato assicura la pubblicazione dei documenti di gara relativi all'insieme delle prestazioni necessarie alla realizzazione del nuovo tunnel in conformità alle vigenti normative comunitarie e nazionali italiane.
2. Per gli appalti pubblici, il cui bando di gara deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea , la selezione delle imprese avviene in due fasi:
   a) una fase di selezione dei partecipanti,
   b) una fase di valutazione delle offerte presentate dai candidati selezionati e di affidamento del contratto.
3. Per gli appalti pubblici di cui al comma 2, la commissione tecnica sottopone all'approvazione della CIG la documentazione per la consultazione delle imprese costituita in particolare da:
   a) bando di gara;
   b) capitolato speciale d'appalto;
   c) disciplinare di gara.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. La documentazione per la consultazione delle imprese specifica i requisiti per la partecipazione ed i criteri di selezione delle imprese o raggruppamenti d'imprese ammessi a presentare offerta, nonché i criteri di scelta dell'aggiudicatario.
5. La commissione di gara, che assicura la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione provvisoria, opera secondo la normativa italiana. Essa è nominata dal committente delegato.
6. La commissione di gara individua le offerte anormalmente basse e procede, in tal caso, alla verifica di accettabilità delle stesse.
7. A conclusione dei propri lavori, la commissione di gara redige il verbale di gara con la graduatoria delle offerte valide e la scelta provvisoria del vincitore. Essa lo trasmette al committente delegato, che verifica i requisiti del vincitore della gara e gli affida l'appalto, dopo aver trasmesso in modo preventivo una nota informativa alla CIG, motivando la scelta e indicando che l'importo della gara è conforme al costo di riferimento di cui all'articolo 22.

Articolo 20
Esecuzione dei lavori dell'intervento

1. Il committente delegato garantisce la realizzazione dei lavori dell'intervento ed agisce in nome proprio nei confronti delle imprese e delle altri parti contrattuali.
2. I lavori relativi all'intervento comprendono tutte le operazioni necessarie alla sua realizzazione, comprese le dotazioni.
3. Il committente delegato assicura il collaudo dei lavori dell'intervento, incaricando un'apposita commissione dallo stesso nominata, che applica la normativa italiana vigente.
4. La CIG viene regolarmente informata sullo stato di avanzamento dei lavori e segnatamente sul risultato delle operazioni di verifica dei disegni di esecuzione e di collaudo dei lavori dell'intervento.

Articolo 21
Terreni necessari ai lavori dell'intervento

Ciascuna delle parti assicura al committente delegato la disponibilità, sul proprio territorio, in modo temporaneo o permanente, dei terreni necessari alla costruzione del nuovo tunnel su richiesta motivata del committente delegato.

Articolo 22
Costo e finanziamento dell'intervento

1. Il "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" stabilisce il costo di riferimento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'intervento. Esso corrisponde al costo al netto dell'imposta sul valore aggiunto:
a) delle prestazioni necessarie alla realizzazione delle documentazioni per la consultazione delle imprese,
b) delle procedure di gara,
c) della costruzione, della sorveglianza e del collaudo dei lavori dell'intervento.

2. Il costo di riferimento che costituisce il budget relativo all'intervento sul quale si impegnano le Parti è definito dal "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire", una volta ottenute le approvazioni necessarie da ciascuna delle Parti.

3. In base al "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" valutato positivamente dalla CIG nella seduta del 25 settembre 2006, il costo di riferimento è stimato in 141,200 M€ (centoquarantuno milioni e duecento mila euro) al netto dell'imposta sul valore aggiunto a valori 2002.

4. Ogni modifica del costo di riferimento dell'opera presentata dal committente delegato per aggiornamento dei prezzi o secondo le procedure previste dalla normativa italiana sui lavori pubblici, sia in sede di progettazione esecutiva che di variante in corso d'opera, deve essere convalidata dalla CIG.

5. Le due Parti si fanno carico del costo di riferimento di cui al punto 2 e modificato, se del caso, come al punto 4 in ragione del 58,35% alla Parte italiana e in ragione del 41,65% alla Parte francese.

Articolo 23
Pagamento delle spese

1. ~~Su proposta della commissione tecnica,~~ la CIG approva lo scadenzario previsionale di pagamento delle spese per ciascuna delle due Parti in base al cronoprogramma previsto di svolgimento dell'intervento ed in coerenza con il costo di riferimento. La CIG provvede altresì all'aggiornamento dello scadenzario in base all'avanzamento dei lavori dell'intervento.

2. La Parte italiana si fa carico del pagamento dei lavori relativi alla costruzione del tunnel. In base all'avanzamento dei lavori, la Parte italiana effettua, ad inizio di ogni trimestre, i conteggi degli importi che, come da articolo 22, devono essere ripartiti tra le due Parti. Essa sottopone tali conteggi alla convalida della CIG. Il primo conteggio comprende l'importo delle spese che il committente delegato prevede di sostenere nel primo trimestre. Ogni successivo conteggio comprende sia l'importo delle spese che il committente delegato prevede di sostenere nel trimestre successivo, che, per il conteggio precedente, l'importo della differenza tra spese effettivamente sostenute e spese previste. Il pagamento di tali importi è effettuato dalla Parte francese in un tempo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricezione dei conteggi. Le modalità di erogazione sono oggetto di specifico accordo tra le amministrazioni competenti delle due Parti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 24
Presa in consegna del nuovo tunnel

1. Dopo la conclusione di ciascuna fase dei lavori, il committente delegato procede alla presa in consegna delle opere, secondo la vigente normativa italiana, in presenza dei rappresentanti delle due Parti e delle imprese.

2. La presa in consegna delle opere e dei lavori di sistemazione delle vie d'accesso è effettuata dopo il collaudo delle opere, il ripristino del sito e lo sgombero delle strutture di cantiere.

Articolo 25
Messa in servizio progressiva del nuovo tunnel

1. Prima della messa in servizio dell'opera a conclusione di ciascuna fase dell'intervento definita all'articolo 16, sono sottoposti all'approvazione della CIG, ai sensi delle disposizioni previste al titolo III del presente Accordo, il manuale di gestione, il regolamento della circolazione, la documentazione di sicurezza nella fase di messa in servizio nonché il piano di soccorso binazionale, una volta aggiornati per tenere conto dell'evoluzione della situazione conseguente alla realizzazione dei lavori.
2. Il piano di soccorso binazionale prevede, per ciascuna messa in servizio dell'opera a conclusione di una nuova fase, l'elenco delle esercitazioni di sicurezza da effettuare prima della messa in servizio. I verbali di tali esercitazioni e delle prove di sicurezza previste dalla legislazione italiana sono trasmessi al comitato di sicurezza e alla CIG.
3. ~~Successivamente alla trasmissione dei documenti di cui al comma 1 e dei verbali di~~ cui al comma 2, il comitato di sicurezza esprime parere sulla messa in servizio dell'opera a conclusione della relativa fase. La CIG, quale autorità amministrativa, assume quindi la decisione di autorizzare la messa in servizio dell'opera a conclusione di tale fase.
4. Le vie di accesso situate sul territorio francese sono restituite alla Parte francese dal momento della loro messa in servizio. Allo scadere dei termini di garanzia definiti secondo le condizioni previste all'articolo 18 comma 3, la parte del tunnel situata sul territorio di uno delle due Parti è restituita alla Parte medesima.

Articolo 26
Ruolo del committente delegato nella costruzione del nuovo tunnel

1. Il committente delegato è incaricato dalla Parte italiana dell'intervento di costruzione del nuovo tunnel in conformità alla vigente legislazione italiana. Il committente delegato affida gli appalti, conclude i contratti e le convenzioni necessarie alla costruzione dell'opera a seguito delle procedure di consultazione descritte all'articolo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

19. Ove necessario, aggiorna il "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" nonché la documentazione di sicurezza in fase di progettazione durante o successivamente all'affidamento degli appalti in conformità alla legislazione italiana. Esso aggiorna ogni documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla realizzazione dell'intervento, in particolare, la documentazione di sicurezza nella fase di messa in servizio. Esso attua il controllo e il monitoraggio dei lavori e remunera i fornitori e le imprese intervenute nella costruzione del nuovo tunnel. Esso rende conto regolarmente alla commissione tecnica e alla CIG sull'avanzamento dei lavori e sulle criticità riscontrate. Organizza la presa in consegna della opere e la messa in servizio dell'infrastruttura dopo l'autorizzazione data dalla CIG.

TITOLO V
Disposizioni diverse

Articolo 27
Diritto d'ingresso sui rispettivi territori nazionali

1. I dipendenti delle imprese o dei fornitori di servizi, la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, e designati dalla Parte Italiana per realizzare le attività relative alla realizzazione dell'opera, alla manutenzione, all'esercizio o alla sicurezza del tunnel in servizio, sono autorizzati ad esercitare la loro attività sul territorio delle due Parti, senza dovere richiedere un permesso di soggiorno o di lavoro se si tratta di cittadini dell'Unione europea.
2. I cittadini extra-comunitari impiegati presso un'impresa o un fornitore di servizi, la cui sede si trovi nel territorio italiano o nel territorio francese, possono esercitare la loro attività senza dover richiedere un permesso di lavoro, se questa impresa o questo fornitore di servizio li impiega con regolare contratto di lavoro in maniera abituale. Ciò si applica a condizione che venga rilasciato un visto, ove richiesto, nonché un permesso temporaneo per un soggiorno superiore a tre mesi sul territorio della Parte interessata. Le persone che non hanno l'obbligo di visto, devono essere in possesso di un permesso temporaneo valido per oltre tre mesi sul territorio della Parte contraente interessata. Il titolo di soggiorno e il visto, all'occorrenza, sono rilasciati automaticamente, fatte salve le disposizioni in materia di ordine pubblico, di sicurezza e di salute pubblica.
3. I cittadini dell'Unione Europea devono essere in possesso di una carta di identità o di un passaporto valido da esibire in qualsiasi momento alle autorità competenti di ogni Parte. I cittadini extracomunitari devono obbligatoriamente essere in possesso di un passaporto valido da esibire in qualsiasi momento alle autorità competenti di ogni Parte. Inoltre, ogni cittadino di cui al presente articolo deve essere in possesso di un documento giustificativo complementare da presentare, ove richiesto, alle autorità del paese dello Stato di accoglienza per certificare la condizione di persona che beneficia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle disposizioni del presente Accordo.

4. Ciascuna delle Parti riammette in qualsiasi momento e senza formalità le persone di cui al comma 2 che sono entrate e rimaste sul territorio nazionale dell'altro Stato in violazione del presente Accordo.

Articolo 28

Disposizioni applicabili in materia fiscale e doganale

1. Per le materie non regolate dal presente Accordo o dalle decisioni della CIG, si applica la normativa italiana alle attività e ai lavori svolti dal gestore in attuazione del presente Accordo.
2. I funzionari delle autorità fiscali e doganali di ciascuno degli Stati sono autorizzati ad accedere al territorio dell'altro Stato, compresa la zona del tunnel, per procedere all'acquisizione materiale di elementi fisici oggetto di inchiesta. Le procedure di ricerca, di inchiesta, di controllo e di verifica in materia fiscale e doganale sono regolamentate dal diritto interno di ogni Stato.
3. Le questioni finanziarie, fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza inerenti alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dell'opera, sono oggetto di accordi separati tra le Parti qualora non disciplinate dal presente Accordo.

Articolo 29

Legislazione sociale e diritto del lavoro applicabili

1. Qualsiasi sia la legge applicabile alla relazione di lavoro, le norme applicabili alle condizioni di lavoro e di impiego del personale del gestore, del committente delegato, delle imprese e dei fornitori di servizi che intervengono nella costruzione dell'opera, nella manutenzione, nell'esercizio e nella sicurezza del tunnel in servizio e del nuovo tunnel sono quelle italiane per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996. Gli uffici italiani responsabili del controllo sul lavoro sono gli unici competenti per intervenire sull'opera.
2. Il diritto applicabile in caso di danni provocati agli utenti e a terzi a causa dell'esistenza, della costruzione o dell'ammodernamento dell'opera, della manutenzione, dell'esercizio, della sicurezza del tunnel in servizio e del nuovo tunnel, è quello dello Stato sul territorio del quale si è prodotto l'evento che ha generato il danno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 30

Regolamento delle controversie e dei litigi

Le due Parti si impegnano a risolvere per via diplomatica eventuali controversie o litigi riguardanti l'interpretrazione o l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 31

Proprietà delle acque e dei minerali

Le acque e i minerali utili rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori del tunnel sono assegnati in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio è stata fatta la scoperta, indipendentemente dall'autore.

Articolo 32

Frontiera

Ai fini del presente Accordo, la frontiera tra le Parti all'interno del tunnel viene stabilita sulla verticale della frontiera all'aperto.

Articolo 33

Modifiche al presente Accordo

Il presente accordo può essere modificato in ogni momento con il consenso di ambedue le Parti espresso mediante scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore secondo le procedure previste dalle Parti.

Articolo 34

Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti notifica all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali richieste, per quanto la riguarda, in merito all'entrata in vigore del presente Accordo, la cui efficacia decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica.

Il presente Accordo è concluso per una durata di trentacinque anni. Esso è rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di cinque anni. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in ogni istante con un preavviso di un anno e almeno un anno prima della scadenza del termine di validità.

All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Lucca è abrogato.

In fede di ciò, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo apponendovi il loro sigillo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fatto a Parigi, il 12 marzo 2007 in duplice copia, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica francese
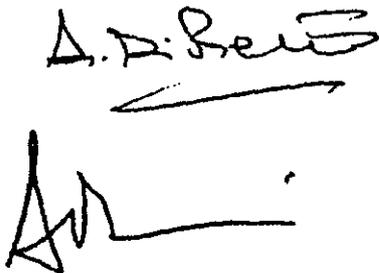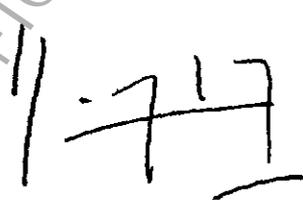
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 857):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 30 giugno 2008.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 24, 29 luglio 2008.

Relazione annunciata il 29 luglio 2008 (relatore sen. Bettamio - atto S.857-A).

Esaminato ed approvato il 30 luglio 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1557):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2008 con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, IX, XI, XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 e 31 luglio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 31 luglio 2008.

08G0158

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G802023/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE